

Appello sentenza Tribunale Lecce  
n. 2977 dell'11.11.2020  
Oggetto: ricalcolo pensione



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte d'Appello di Lecce**

**Sezione Lavoro**

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott.ssa Daniela Cavuoto                      Presidente

Dott.ssa Maria Grazia Corbascio   Consigliere

Avv. Paola Zaza                                      Giudice Ausiliario relatore

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 467/2021 del  
Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli promossa

da

**VERARDO Rita Cristina**, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Pietro Attilio  
Galati,

**APPELLANTE**

contro

**I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in atti, dagli  
Avv.ti Salvatore Graziuso, Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli

**APPELLATO**

Il giorno 5 ottobre 2022 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.

**FATTO**

Con sentenza contestuale n. 2977 dell'11.11.2020, l'adito G.U. del Lavoro del Tribunale di Lecce  
sulla domanda introdotta il 13.2.2018 da VERARDO Rita Cristina, dichiarò cessata la materia del

contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto la richiesta di rivalutazione del trattamento pensionistico con l'attribuzione delle eccedenze ad incremento dell'anzianità ex art. 7, commi 10 – 12, legge n. 638/10683 (alla quale il ricorrente aveva rinunciato come da richiesta formalizzata nelle note di trattazione scritta depositate il 02.11.2020), respinse la domanda volte alla riliquidazione della pensione per effetto del corretto utilizzo dei periodi figurativi di malattia.

Richiamati i principi espressi dalla S.C. circa la consistenza dell'onere della prova in materia di inesatto adempimento (Cass. nn. 13533/2001, 3579/2004, 14427/2015), il Tribunale ritenne il ricorso introduttivo difettasse di specifiche allegazioni, tanto che non erano stati indicati né l'importo attuale della pensione, né l'importo che si assumeva corretto, né i criteri – eventualmente diversi da quelli utilizzati dall'INPS – attraverso i quali calcolare la pensione conformemente alla legge; le carenze rilevate non erano colmabili attraverso l'esercizio officioso di poteri di indagine ex art. 421 c.p.c. Osservò, inoltre, che i conteggi allegati non risultavano idonei a chiarire i criteri di calcolo seguiti e il titolo di tale ricalcolo (se riconducibili o meno all'odierna causa petendi e non invece a diverse e non dedotte causali).

Dichiarò irripetibili le spese di lite in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..

Avverso tale sentenza ha proposto appello la soccombente VERARDO con ricorso depositato il 10.5.2021.

Ha censurato la sentenza per non aver considerato che come si evince *“dai conteggi di parte prodotti, sono state dimostrate maggiori retribuzioni per i periodi di malattia che hanno, comportato un pregiudizio per la posizione pensionistica della ricorrente”*, deducendo che *“Il legislatore, per i giornalieri di campagna, con l'art. 1 D. Lgs. 564/96 ha previsto, altresì, il diritto al riconoscimento dei contributi figurativi per malattia fino ad un massimo di 52 settimane fino al 31.12.1996. Dal 1997 possono essere riconosciute ulteriori 9 settimane ogni tre anni, fino ad un massimo di 96 settimane; tali contributi sono riconosciuti utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione. In buona sostanza, l'Inps ha erroneamente calcolato i periodi di contribuzione figurativa per malattia nei limiti delle 96 settimane della sig.ra Verardo, considerando una retribuzione imponibile inesatta, determinando conseguentemente un importo di pensione errato per difetto.”*.

Ha aggiunto che *“il Giudice di primo grado, ha errato nel rigettare il ricorso in ragione del presunto mancato assolvimento, ex art. 2697 c.c., dell'onere della prova in ordine sia all'allegazione del titolo della pretesa rivendicata, sia in relazione all'inadempimento dell'INPS”*.

L'I.N.P.S. nella memoria di costituzione depositata in data 13.7.2021, nel riproporre le eccezioni di nullità del ricorso introduttivo, di decadenza e prescrizione, ha rilevato che l'appellante con il proposto gravame ha reiterato le medesime doglianze già svolte nel primo ricorso, criticando le modalità di liquidazione del trattamento pensionistico in godimento seguite da INPS, senza

indicazione di utili elementi a individuare il lamentato errore operato dall'Istituto. Diversamente, assume l'Inps di aver operato correttamente valutando nel calcolo della retribuzione annua pensionabile tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Come ha precisato il primo giudice, nel presente processo si controverte in ordine ai parametri con cui determinare l'esatto importo della pensione.

In base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento, o l'inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

L'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula, oltre l'indicazione del dovuto, la fonte legale del suo diritto, talché l'avente diritto ha l'onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato; mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta.

Nel caso in esame - mentre l'appellante non ha allegato le circostanze che, nel caso concreto, integrano la inesattezza del dovuto, limitandosi ad una generica doglianza di inadempimento - l'Inps - senza limitarsi a contestare la genericità della pretesa e la violazione degli oneri di allegazione e prova spettanti all'attore - ha specificamente indicato la somma corrisposta all'istante, allegando e documentando che nel calcolo della retribuzione annua pensionabile erano stati valutati tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, precisando che: - "la domanda di ricostituzione contributiva per accredito dei contributi figurativi di malattia presentata il 22/6/2016 è stata riliquidata in data 21/7/2016 (vedi Te 08 allegato); - nel ricalcolo è stata considerata tutta la contribuzione registrata sull'estratto contributivo dal 1/1/1973 al 31/12/2011, compresa la contribuzione figurativa per malattia relativa ai periodi dal 14/2/1992 al 25/6/2011; - l'anzianità contributiva complessiva è risultata pari a 1708 contributi settimanali di cui 934 sett. in Quota A, e 774 sett. in Quota B (vedi allegato Unicarpe + estr. conto); - infine sono state anche considerate le giornate eccedenti le 270 annue, pari a N° 96 gg. utilizzate nell'anno 2010, come risulta dal conto calcolato allegato; -pertanto nessun ulteriore incremento contributivo compete al riguardo, come si evince dalla relazione del

responsabile U.O. sede di Lecce con allegati: ricalcolo da procedura UNICARPE ed estratto conto (allegati al fascicolo di parte primo grado).”.

Né, in questo grado l'appellante - a fronte di quanto statuito dal primo giudice, limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni svolte con il ricorso introduttivo - ha specificatamente allegato i criteri, come previsti dalla fonte legale, eventualmente diversi da quelli utilizzati dall'INPS attraverso i quali calcolare la pensione conformemente alla legge di riferimento, atteso che, come ritenuto dal primo giudice, i conteggi allegati al ricorso non sono idonei a chiarire i criteri di calcolo seguiti e il titolo di tale ricalcolo (se riconducibili o meno all'odierna *causa petendi* e non invece a diverse e non dedotte causali).

Né il vuoto probatorio, come affermato dal Tribunale, potrebbe essere colmato tramite l'esercizio di poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. difettando la pur minima “pista probatoria”. In tal senso si esprime, tra le tante, Cass. ord. n. 23605 secondo cui: *“ Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di temperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale quale caratteristica precipua del rito speciale consente l'esercizio dei poteri officiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti ”.*

La richiesta di CTU, pertanto, contenuta nell'atto di appello non può trovare accoglimento.

In conclusione, la sostanziale carenza di allegazioni del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'istante è stata ben evidenziata dal Tribunale con motivazione completa, logica ed esauriente, che va confermata.

L'appello è respinto e le spese sono irripetibile ex art 152 disp. att. c.p.c..

Stante la dichiarazione di esenzione in atti, non sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

La Corte rileva che per mero errore materiale nel dispositivo è indicata la data del “05/10/2020” invece che quella corretta del “05/10/2022”.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 437 c.p.c.,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10/05/2021 da VERARDO RITA CRISTINA nei confronti di INPS avverso la sentenza del 11/11/2020 n. 2977, del Tribunale di Lecce, così provvede:

Rigetta l'appello.

Dichiara irripetibili le spese di questo grado.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1bis dell'art. 13, se dovuto.

Riserva il deposito della motivazione entro di 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 05/10/ 2020

Il Giudice ausiliario relatore  
Avv. Paola Zaza

Il Presidente  
Dott.ssa Daniela Cavuoto